



*Consiglio Provinciale
dei
Consulenti del Lavoro
di Napoli*

A CURA DELLA COMMISSIONE COMUNICAZIONE DEL CPO DI NAPOLI

Dentro la Notizia

25/2013

FEBBRAIO/11/2013 (*)

22 Febbraio 2013

***I DATI CATASTALI RELATIVI ALLA
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
DEVONO ESSERE ACQUISITI
DIRETTAMENTE DALL'AGENZIA
DELLE ENTRATE.***

***CON LA RISOLUZIONE N. 11/E DEL 13
FEBBRAIO 2013 L'AGENZIA DELLE
ENTRATE HA CHIARITO CHE I
CONTRIBUENTI NON DEVONO PIÙ
ALLEGARE GLI ESTRATTI CATASTALI
ALLA DICHIARAZIONE DI
SUCCESSIONE PER***

L'IDENTIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI SUCCESSIONE.

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione 11/E del 13 febbraio 2013**, ha effettuato alcuni chiarimenti in merito alla **documentazione che deve essere allegata alla dichiarazione di successione**.

In particolare, l'Agenzia ha risposto a una richiesta di chiarimenti sull'attualità dell'obbligo previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 346 del 1990.

Tale norma prevede(va) l'obbligo di allegare alle dichiarazioni di successione gli "estratti catastali".

Orbene, **la risoluzione *de qua* ha precisato che i dati catastali relativi agli immobili oggetto della dichiarazione di successione devono essere acquisiti d'ufficio dall'Agenzia delle Entrate e i contribuenti non sono più tenuti ad allegare alla dichiarazione di successione gli "estratti catastali", come previsto dall'art. 30, comma 1, lettera e), D.Lgs. n. 346/1990.**

Tale statuizione trae origine dalla possibilità prevista in favore degli uffici dell'Agenzia delle Entrate, che ricevono le dichiarazioni di successione, di accedere, mediante il Sistema Informatico, all'applicazione "SISTER", che consente il servizio telematico di visura catastale e la consultazione dei dati presenti negli archivi catastali, nonché dell'avvenuta incorporazione dell'Agenzia del Territorio nell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, la suddetta affermazione dell'Agenzia è scaturita da una serie di considerazioni effettuate alla luce delle disposizioni normative applicabili in

tema di semplificazione dei procedimenti amministrativi e quelle recentemente introdotte volte a realizzare la completa decertificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e privati.

Infatti, l'Agenda delle Entrate nel documento di prassi opera un breve *excursus* sull'evoluzione normativa che ha condotto alla semplificazione dei procedimenti amministrativi.

Si parte dallo *Statuto del Contribuente*, e in particolare ***dall'articolo 6, Legge 212/2000***, che tra l'altro, oltre a stabilire l'obbligo per l'Amministrazione Finanziaria di agevolare il più possibile il contribuente ad assolvere gli adempimenti tributari, ***dispone che la stessa non deve chiedere al proprio interlocutore informazioni o documenti superflui, e che sono già in possesso delle Amministrazioni.***

Infine, l'Agenda conclude il proprio *excursus* facendo riferimento ***all'articolo 43, comma 1, del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)***, così come modificato dalla legge 183/2011, ***che ha sancito per tutte le amministrazioni pubbliche il divieto di chiedere al cittadino la produzione di atti o certificati, prevedendo l'acquisizione diretta, presso le amministrazioni certificanti, delle informazioni relative a stati, qualità personali e fatti che possono essere comprovate da dichiarazioni sostitutive ovvero, da autocertificazioni.***

Ne consegue, per le considerazioni di cui sopra, che i contribuenti non devono più allegare gli estratti catastali alla dichiarazione di successione.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC